



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 944/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 947/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il burro e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** 15
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 948/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** 18
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014** 21
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 951/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	30
---	----

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014) 32**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 944/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2014

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	24/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data di chiusura	12.8.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 344, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, si può non tener conto del rischio specifico di un contratto future su indici azionari, che sarebbe trattato come singolo strumento di capitale ai sensi di tale articolo, se l'indice di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.
- (2) Qualora un contratto future su indici azionari negoziato in borsa sia adeguatamente diversificato, si può supporre che l'indice azionario non rappresenti alcun rischio specifico. L'indice è considerato tale quando contiene almeno 20 azioni, quando nessuna singola entità che ne fa parte rappresenta oltre il 25 % dell'indice totale e quando il 10 % dei principali titoli azionari (arrotondando il numero dei titoli al numero naturale superiore) rappresenta meno del 60 % dell'indice totale. Inoltre, l'indice deve includere titoli azionari di almeno un mercato nazionale e di almeno quattro tra i settori seguenti: petrolio e gas, materiali di base, prodotti industriali, prodotti di consumo, sanità, servizi ai consumatori, telecomunicazioni, servizi pubblici, prodotti finanziari e tecnologie.
- (3) Dato che l'articolo 344, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a indici ammissibili «pertinenti», solo gli indici azionari pertinenti per gli enti finanziari nell'Unione sono stati valutati a fronte dei criteri per l'identificazione degli indici azionari ammissibili.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Indici azionari ai fini dell'applicazione dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013**

L'elenco degli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Indici azionari che soddisfano i requisiti dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013

Indice	Paese
1. S&P All Ords	Australia
2. ATX	Austria
3. BEL20	Belgio
4. SaoPaulo — Bovespa	Brasile
5. TSE35	Canada
6. FTSE China A50 Index	Cina
7. CROBEX	Croazia
8. OMX Copenhagen 20 CAP	Danimarca
9. DJ euro STOXX 50	Europa
10. FTSE Eurofirst 100	Europa
11. FTSE Eurofirst 80	Europa
12. FTSE Eurotop 100 index	Europa
13. MSCI euro index	Europa
14. STOXX Europe 50	Europa
15. STOXX Europe 600	Europa
16. STOXX Europe Lrg 200	Europa
17. STOXX Europe Mid 200	Europa
18. STOXX Europe Small 200	Europa
19. STOXX Select Dividend 30	Europa
20. CAC40	Francia
21. SBF 120	Francia
22. DAX	Germania
23. HDAX	Germania
24. MDAX	Germania
25. SDAX	Germania
26. Athens General	Grecia

Indice	Paese
27. Hang Seng	Hong Kong
28. Hang Seng China Enterprises	Hong Kong
29. NIFTY	India
30. FTSE MIB	Italia
31. FTSE Bursa Malaysia	Malaysia
32. MSE Share Index	Malta
33. Nikkei225	Giappone
34. Nikkei300	Giappone
35. IPC Index	Messico
36. AEX	Paesi Bassi
37. AMX	Paesi Bassi
38. WIG20	Polonia
39. PSI 20	Portogallo
40. Straits Times Index	Singapore
41. IBEX35	Spagna
42. OMX Stockholm 30	Svezia
43. SMI	Svizzera
44. FTSE nasdaq Dubai 20	EAU
45. FTSE 100	Regno Unito
46. FTSE mid-250	Regno Unito
47. S&P 500	USA
48. Dow Jones Ind. Av.	USA
49. NASDAQ 100	USA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 946/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore**

- (1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 %.
- (2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio della definizione del prodotto, il Consiglio ha precisato, con il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾, la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale.
- (3) Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 499/2009 ⁽⁴⁾ ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.
- (4) Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 ⁽⁵⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il dazio esteso menzionato al considerando 3 è stato anch'esso mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011.
- (5) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping in seguito a un riesame in previsione della scadenza («l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio; il dazio è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio ⁽⁶⁾ in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l'inchiesta di

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 189 del 21.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 192 del 19.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GUL 151 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 268 del 13.10.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 112 del 24.4.2013, pag. 1).

riesame intermedio»). L'aliquota del dazio sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») è attualmente pari al 70,8 %. Le misure sono applicabili anche alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, dichiarati o meno originari di tale paese, in applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 499/2009, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

1.2. Domanda di riesame

- (6) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativa a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 3 maggio 2013 da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali della RPC.
- (7) Il richiedente ha addotto il fatto di operare in condizioni di economia di mercato quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (8) Ha affermato inoltre di non aver esportato nell'Unione transpallet manuali e loro componenti essenziali nel periodo dell'inchiesta in base alla quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire nel periodo tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»). Ha sostenuto di non avere esportato il prodotto in esame neppure durante il periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio, vale a dire dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
- (9) Il richiedente ha dichiarato inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di transpallet manuali e di loro componenti essenziali soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (10) Ha altresì affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e loro componenti essenziali nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale e del periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio.

1.3. Avvio del riesame relativo a un nuovo esportatore

- (11) La Commissione ha esaminato gli elementi non manifestamente infondati presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che è stata data all'industria dell'Unione interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato un riesame con il regolamento (UE) n. 32/2014 della Commissione ⁽¹⁾ in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (12) A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 32/2014, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali prodotti ed esportati nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.
- (13) A norma del regolamento (UE) n. 32/2014, qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere un dazio individuale, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

1.4. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, vale a dire telaio e sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19) e originari della RPC («il prodotto in esame»).

1.5. Parti interessate

- (15) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 32/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, che avvia un riesame, relativo ai «nuovi esportatori», del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che dette importazioni siano soggette a registrazione (GU L 10 del 15.1.2014, pag. 11).

- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore, delle condizioni di economia di mercato e del dumping. La Commissione ha inviato al richiedente e alle società ad esso collegate un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, ricevendo risposta entro i termini stabiliti. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e della società collegata in Danimarca, Logitrans A/S.

1.6. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (17) Per la determinazione del dumping l'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

2. INCHIESTA

2.1. Qualifica di nuovo esportatore

- (18) L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004, né durante il periodo della successiva inchiesta di riesame intermedio, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, e che ha iniziato a esportare nell'Unione dopo tali date.
- (19) Il richiedente ha inoltre potuto dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (20) È quindi confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e che di conseguenza occorre determinare un margine individuale.

2.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione determina il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento per i produttori esportatori nella RPC che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento e ai quali si può pertanto riconoscere il TEM.
- (22) Il richiedente è una società privata, interamente controllata da una società i cui azionisti diretti sono società dell'Unione europea. Le decisioni correnti della società sono prese dal direttore esecutivo, che è un cittadino dell'Unione europea e membro del consiglio di amministrazione. Le decisioni principali sono prese dal comitato degli azionisti. Nel processo decisionale non si riscontra l'intervento di alcun funzionario statale o equivalente, né alcuna altra ingerenza dello Stato.
- (23) Inoltre, il principale fattore produttivo per la produzione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali nel caso del richiedente è costituito da componenti metallici semilavorati di acciaio al carbonio laminato a caldo, acquistati da vari fornitori nella RPC, vale a dire acciaio al carbonio laminato a caldo, già parzialmente trasformato in componenti.
- (24) In base a informazioni di pubblico dominio ⁽¹⁾ è stato stabilito che i prezzi dei componenti metallici trasformati pagati dal richiedente erano sufficientemente elevati da riflettere i prezzi dell'acciaio sul mercato internazionale e il valore aggiunto per la trasformazione dell'acciaio laminato a caldo in semilavorati per componenti. Non si è quindi riscontrata nel caso in oggetto la distorsione dei prezzi dell'acciaio non trasformato accertata nella RPC durante l'inchiesta di riesame intermedio ⁽²⁾, che si sarebbe riflessa nei prezzi delle parti metalliche trasformate pagati dal richiedente.
- (25) In base alle considerazioni precedenti si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il primo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (26) Inoltre il richiedente disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il secondo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

⁽¹⁾ Worldsteelprices.com a cura di Management Engineering & Production Services (MEPS) International Ltd.

⁽²⁾ L'inchiesta di riesame intermedio ha constatato che i prezzi dell'acciaio pagati dal produttore esportatore della RPC che ha collaborato presentavano una notevole distorsione e che essi non corrispondevano a quelli internazionali, come da considerando 20 del regolamento (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013.

- (27) Il richiedente inoltre non aveva ricevuto alcun prestito da istituzioni finanziarie cinesi, né altri prestiti se non concessi a condizioni di mercato per quanto riguarda le garanzie, il tasso d'interesse e le altre condizioni. Non vi erano indicazioni di altre distorsioni o di vantaggi connessi all'ubicazione o agli stabilimenti, né di qualsiasi altra ingerenza dello Stato nell'attività del richiedente; esso non era classificato tra le società ad alta tecnologia, qualifica gli avrebbe eventualmente permesso di ricevere agevolazioni statali. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il terzo criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (28) È stato altresì appurato che il richiedente era soggetto alle pertinenti leggi cinesi in materia fallimentare e di proprietà, la cui applicazione è intesa a garantire la certezza del diritto e la stabilità operativa delle aziende. Non vi erano elementi tali da indicare che tali norme non fossero applicabili al richiedente o che non fossero effettivamente applicate. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il quarto criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (29) L'inchiesta infine non ha rilevato alcuna restrizione in materia di utilizzo e di conversione di valuta estera. Le operazioni in valuta estera del richiedente erano effettuate in base ai tassi di mercato ed esso era in grado di disporre liberamente dei propri fondi. Si è quindi concluso che il richiedente ha dimostrato di soddisfare il quinto criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (30) In base alle risultanze precedenti si è concluso che al richiedente poteva essere concesso il TEM in modo che il suo valore normale potesse essere determinato in conformità all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.
- (31) La Commissione ha comunicato i risultati dell'analisi relativa alla richiesta di TEM al richiedente, alle autorità della RPC e all'industria dell'Unione e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (32) L'industria dell'Unione ha sostenuto che il prezzo internazionale dell'acciaio in base alle informazioni di pubblico dominio (cfr. considerando 24) non costituisce una base di confronto appropriata in quanto i prezzi pagati sul mercato siderurgico dagli operatori più piccoli sarebbero superiori di almeno il 20 % ai prezzi di riferimento internazionali. L'industria dell'Unione ha inoltre sostenuto che il prezzo pagato per i componenti metallici usati nella produzione di transpallet manuali nell'Unione sarebbe di gran lunga superiore ai prezzi pagati dal richiedente, elemento che di per sé indicherebbe che il prezzo pagato dal richiedente per tali componenti sarebbe falsato.
- (33) I prezzi internazionali di riferimento sono stati utilizzati come base di raffronto anche nell'inchiesta di riesame intermedio e non sono stati effettuati adeguamenti a tali prezzi ⁽¹⁾. In realtà, poiché qualsiasi importo versato al di là dei prezzi internazionali di riferimento dipenderebbe da fattori individuali specifici per ogni singolo operatore del mercato, non esiste una base oggettiva per effettuare un adeguamento generale in modo da tenere conto di una presunta maggiorazione. L'affermazione secondo cui i prezzi di riferimento internazionali dovrebbero venire adeguati è stata pertanto respinta.
- (34) Per quanto riguarda il prezzo dei componenti metallici usati nella produzione di transpallet manuali nell'Unione, gli elementi di prova presentati dall'industria dell'Unione non hanno dimostrato che il prezzo pagato dal richiedente per tali parti fosse falsato. Ciò perché, come descritto al considerando 33, qualsiasi importo versato al di là dei prezzi internazionali di riferimento dipenderebbe da fattori individuali specifici per ogni singolo operatore del mercato, e quindi non esiste una base oggettiva per effettuare un adeguamento generale in modo da tenere conto di una presunta maggiorazione. Inoltre, gli elementi di prova presentati indicavano un numero significativo di altri fattori che incidono sul prezzo di tali componenti metallici oltre ai prezzi dell'acciaio, il che non ha permesso di trarre conclusioni riguardo al livello appropriato di prezzo da utilizzare come parametro di riferimento. L'argomentazione secondo la quale i prezzi dei componenti metallici trasformati nell'Unione indicherebbero che il prezzo pagato dal richiedente per componenti analoghi sarebbe falsato è stata pertanto respinta.
- (35) L'industria dell'Unione ha anche sostenuto che i prezzi dell'acciaio nella RPC sono oggetto di sovvenzioni e generalmente falsati e che tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente a far considerare distorti anche i prezzi dei componenti metallici trasformati nella RPC.
- (36) Secondo la giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea, mentre la Commissione può basarsi su considerazioni macroeconomiche quali le distorsioni dei prezzi delle materie prime a livello di industria/settore, la decisione in merito alla concessione del TEM deve essere effettuata individualmente per ciascuna società, cioè valutando se i prezzi pagati dalla singola impresa per i suoi fattori di produzione riflettono i valori di mercato ⁽²⁾. Inoltre, è stato altresì chiarito che la Commissione può confrontare i prezzi medi delle materie prime sul mercato interno cinese con i prezzi medi internazionali, al fine di determinare se il TEM debba essere concesso su tale base ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. considerando da 20 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012 nella causa T-150/09 *Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio*, paragrafo 117.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012 nella causa T-150/09 *Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio*, paragrafi 81-95.

- (37) Come spiegato al considerando 24, si è stabilito che le distorsioni di prezzo riscontrate sul mercato dell'acciaio non trasformato nella RPC non risultano traslate nei prezzi dei componenti metallici trasformati pagati dal richiedente. Tale approccio è coerente con la giurisprudenza, in quanto si esamina la situazione individuale del richiedente; l'argomentazione dell'industria dell'Unione a tale riguardo è stata quindi respinta.
- (38) Infine, l'industria dell'Unione ha sostenuto che l'attribuzione di un margine di dumping individuale al richiedente costituirebbe un elevato rischio di elusione in quanto il richiedente ha già acquistato transpallet manuali da un altro fornitore della RPC e li ha riesportati nell'Unione.
- (39) L'affermazione secondo cui esisterebbe un maggiore rischio di elusione non è stata suffragata da alcun elemento di prova. In particolare, il richiedente è risultato non collegato al fornitore in questione o ad altri fornitori nella RPC. L'inchiesta non ha pertanto confermato un maggiore rischio di elusione in questo caso specifico. Infine, il rischio di elusione non rientra tra i criteri menzionati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e pertanto non è rilevante per determinare se la società soddisfa le condizioni per beneficiare del TEM. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (40) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha ribadito le proprie argomentazioni che i prezzi dell'acciaio in base alle informazioni di pubblico dominio non costituivano una base di confronto appropriata, in quanto i prezzi sul mercato siderurgico pagati dagli operatori più piccoli sarebbero superiori ai prezzi di riferimento internazionali e anche ai prezzi pagati dalle società oggetto dell'inchiesta di riesame intermedio di cui al considerando 24. L'industria dell'Unione ha altresì sostenuto che il confronto tra i prezzi effettuato dalla Commissione, di cui al considerando 24, non ha preso adeguatamente in considerazione il costo della lavorazione dei componenti metallici.
- (41) Le obiezioni sollevate dall'industria dell'Unione non sono state tuttavia suffragate da alcuna ulteriore prova. Di conseguenza, si è ritenuto che tali osservazioni abbiano semplicemente ribadito le precedenti argomentazioni già esaminate nei considerando da 32 a 37 ed esse sono state respinte.

2.3. Dumping

Valore normale

- (42) La Commissione ha innanzitutto valutato se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile da parte del richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo, ossia se il volume complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha accertato che le vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno non erano rappresentative, in quanto erano inferiori alla soglia del 5 %.
- (43) Mancando il volume di vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (44) Il valore normale è stato costruito sommando i costi medi di produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le spese medie ponderate generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti ottenuti dal richiedente sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Prezzo all'esportazione

- (45) Il richiedente ha esportato transpallet manuali, ma anche loro componenti essenziali (sistema idraulico) che rientrano nella definizione del prodotto in esame. Le esportazioni di sistemi idraulici sono state relativamente modeste in termini di valore e di volume durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I sistemi idraulici inoltre non sono stati rivenduti ad acquirenti indipendenti dalla società collegata nell'Unione. Questa li ha invece utilizzati esclusivamente per la produzione di transpallet manuali, per poi rivendere il prodotto finito (transpallet manuali) sul mercato dell'Unione. Di conseguenza, non era disponibile alcun prezzo di rivendita del sistema idraulico. Inoltre, poiché il presente riesame riguarda una sola società, non erano disponibili altri dati che avrebbero permesso di stabilire con ragionevole certezza un prezzo di rivendita del sistema idraulico. In base a tali elementi non è stato calcolato un prezzo all'esportazione del sistema idraulico. Con l'accordo del richiedente, il prezzo all'esportazione stabilito per i transpallet manuali è stato considerato rappresentativo per i componenti essenziali e quindi è stato utilizzato.
- (46) Le vendite all'esportazione venivano effettuate attraverso l'importatore collegato nell'Unione, che rivendeva il prodotto ad acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato

rivenduto la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, dedotte tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita (spese generali, amministrative e di vendita) e un margine di profitto ragionevole. Si è fatto uso delle spese generali, amministrative e di vendita effettive dell'importatore collegato. Per quanto riguarda il margine di profitto ragionevole, in mancanza di ogni altra informazione disponibile è stata utilizzata una stima del margine di profitto pari al 5 %.

- (47) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha contestato le spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite del prodotto in esame stabilite nel corso dell'inchiesta, sostenendo che i costi più elevati sostenuti per la vendita di altri prodotti non avrebbero dovuto essere attribuiti al prodotto in esame. Questa affermazione contraddiceva i dati verificati. Il richiedente non ha potuto fornire una ripartizione dei costi alternativa, né alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione, che è stata pertanto respinta.
- (48) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, il richiedente ha sostenuto che, nonostante il rapporto tra l'esportatore e l'importatore collegato nell'Unione, i prezzi all'esportazione erano stati determinati secondo il principio di piena concorrenza e non avrebbero dovuto essere considerati non attendibili. Il richiedente ha sostenuto dunque che il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, e riconosciuto identico al prezzo pagato dall'importatore collegato.
- (49) Gli elementi di prova forniti dal richiedente non hanno suffragato l'affermazione secondo la quale il prezzo sarebbe stato determinato secondo il principio di piena concorrenza. Infatti il prezzo di trasferimento tra le società collegate non era ad un livello tale da consentire all'importatore collegato di ottenere un profitto ragionevole nell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo interno di trasferimento non rifletteva l'adeguato valore di mercato del prodotto in esame e l'argomentazione è stata respinta.
- (50) Sempre in seguito alla comunicazione delle conclusioni il richiedente ha affermato in alternativa che i dazi antidumping pagati erano stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione e che quindi, nella costruzione del prezzo all'esportazione, l'importo dei dazi antidumping versati non avrebbe dovuto essere detratto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (51) Gli elementi di prova forniti dal richiedente non hanno tuttavia dimostrato che il dazio antidumping fosse stato debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione. Le prove indicavano piuttosto un aumento molto modesto che peraltro si è verificato dopo il periodo dell'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

Confronto

- (52) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per tale motivo sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto e di imballaggio e gli oneri all'importazione, comprensivi di dazi doganali (4 %) e dazi antidumping [46,7 % e 70,8 %, istituiti e modificati rispettivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013] direttamente aggiunti al prezzo all'esportazione in tutti i casi dimostrati per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Le suddette spese di trasporto e di imballaggio, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, sono state considerate informazioni riservate. Tali informazioni sono state però verificate dalla Commissione e sono risultate corrispondere ai livelli abituali.
- (53) Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha richiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale, adducendo una presunta differenza tra le vendite sul mercato interno e quelle sul mercato di esportazione. Il richiedente ha sostenuto che le vendite sul mercato interno sono state tutte effettuate a utilizzatori finali, mentre le vendite nell'Unione sono state effettuate a distributori o importatori. Il richiedente ha chiesto l'applicazione di un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base.
- (54) Il richiedente non ha fornito informazioni nuove o aggiuntive a sostegno della sua tesi. In base alle informazioni raccolte e verificate durante l'inchiesta non è stato possibile stabilire se gli sconti ai distributori e agli importatori fossero collegati ad una differenza nelle funzioni di vendita. Pertanto, non è stato dimostrato che la presunta differenza di stadio commerciale abbia avuto un impatto sui prezzi di vendita e inciso sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

Margine di dumping

- (55) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo all'esportazione medio ponderato, stabilito come sopra indicato.

- (56) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un livello di dumping pari al 54,1 %, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

3. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (57) Il margine di dumping stabilito risultava inferiore al livello nazionale di eliminazione del pregiudizio stabilito per la RPC nell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1. Dovrebbe pertanto essere imposto un dazio, in base al margine di dumping, sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali fabbricati da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd., e dovrebbe essere modificato di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

4. REGISTRAZIONE

- (58) Alla luce delle risultanze esposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente dovrebbe essere riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014.

5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI E DURATA DELLE MISURE

- (59) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era prevista l'introduzione di un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di transpallet e dei loro componenti essenziali provenienti dal richiedente, e la riscossione di tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame soggette a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.
- (60) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.
- (61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, che sostituisce l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, nella tabella relativa alla Repubblica popolare cinese è aggiunto il testo seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd	54,1 %	A070

2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 32/2014.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****recante apertura dell'ammasso privato per il burro e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.
- (2) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, compresi i prodotti lattiero-caseari. L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro indica una situazione di mercato particolarmente difficile che potrebbe essere eliminata o ridotta ricorrendo all'ammasso. Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro e fissare anticipatamente l'importo dell'aiuto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato norme comuni per l'attuazione di un regime di aiuti all'ammasso privato.
- (4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di garantire il conferimento all'ammasso di lotti omogenei e gestibili, è opportuno specificare i requisiti di un «lotto all'ammasso».
- (6) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, e dato che la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di fornire le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
- (7) A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il richiedente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.
- (8) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del burro, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.
- (9) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GUL 223 del 21.8.2008, pag. 3).

- (10) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di seguire da vicino l'utilizzo della misura, è opportuno specificare il termine per la presentazione delle notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.
- (11) Per poter avere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, la misura eccezionale a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di burro, in conformità all'articolo 17, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 2

L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 3

1. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
3. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all'ammasso.

Articolo 4

1. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:
 - 18,93 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
 - 0,28 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

Le domande di aiuto all'ammasso privato possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- (a) entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;
- (b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 948/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****recante apertura dell'ammasso privato per il latte scremato in polvere e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), f), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere.
- (2) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, compresi i prodotti lattiero-caseari. L'andamento dei prezzi e delle scorte di latte scremato in polvere indica una situazione di mercato particolarmente difficile che potrebbe essere eliminata o ridotta ricorrendo all'ammasso. Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere e fissare anticipatamente l'importo dell'aiuto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato norme comuni per l'attuazione di un regime di aiuti all'ammasso privato.
- (4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di garantire il conferimento all'ammasso di lotti omogenei e gestibili, è opportuno specificare i requisiti di un «lotto all'ammasso».
- (6) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, e dato che la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di fornire le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
- (7) A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il richiedente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino.
- (8) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del latte scremato in polvere, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 dovrebbero interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato.
- (9) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GUL 223 del 21.8.2008, pag. 3).

- (10) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 e al fine di seguire da vicino l'utilizzo della misura, è opportuno specificare il termine per la presentazione delle notifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.
- (11) Per poter avere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, la misura eccezionale a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere, in conformità all'articolo 17, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 2

L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 3

1. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto V, dello stesso regolamento.
3. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del latte scremato in polvere all'ammasso.

Articolo 4

1. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:
 - 8,86 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
 - 0,16 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.

Articolo 5

Le domande di aiuto all'ammasso privato possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- (a) entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;
- (b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 949/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi il latte e i prodotti lattiero-caseari. Tale divieto ha creato una minaccia di turbative del mercato che potrebbe determinare un significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare.
- (2) Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato nella quale le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano sufficienti.
- (3) A norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere va dal 1° marzo al 30 settembre.
- (4) Per prevenire un significativo deterioramento dei prezzi e gravi turbative del mercato è di fondamentale importanza che l'intervento pubblico sia disponibile anche dopo il 30 settembre 2014.
- (5) È pertanto opportuno prorogare il periodo di acquisto all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere fino al 31 dicembre 2014.
- (6) Per poter avere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, la misura eccezionale a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo di intervento pubblico 2014 per gli acquisti di burro e latte scremato in polvere è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 950/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. Il prodotto lattiero-caseario più colpito dal divieto è il formaggio, visto che le esportazioni verso la Russia rappresentano il 33 % delle esportazioni totali di formaggi dell'Unione. Per questo prodotto, inoltre, la Russia è un partner commerciale esclusivo per la Finlandia e i paesi baltici e una destinazione importante per altri Stati membri quali la Germania, i Paesi Bassi o la Polonia.
- (2) Nel 2013 le esportazioni di formaggi verso la Russia sono ammontate a più di 250 000 tonnellate, un quantitativo che rischia di dover essere assorbito in gran parte dal mercato interno, causando uno squilibrio del mercato e una pressione dei prezzi al ribasso.
- (3) Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a fronte della situazione creatasi di recente, in quanto sono limitate ai formaggi con indicazione geografica.
- (4) La minaccia di un grave squilibrio del mercato dei formaggi potrebbe essere attenuata o eliminata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggio e fissarne anticipatamente l'importo.
- (5) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato per il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il divieto di importazione colpisce i formaggi con indicazione geografica, che tuttavia rappresentano solo una quota minima dell'intera gamma di formaggi esportati verso la Russia. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.
- (6) È opportuno escludere i formaggi freschi, che non si prestano all'ammasso.
- (7) In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso privato sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.
- (8) Per consentire un controllo adeguato del regime, occorre che nel presente regolamento siano precisate le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso nonché gli obblighi delle parti contraenti.
- (9) Per accrescere l'efficacia degli aiuti, i contratti devono essere conclusi per un quantitativo minimo e devono definire gli obblighi della parte contraente, segnatamente quelli che consentono all'autorità competente per il controllo delle operazioni di ammasso un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso.
- (10) L'ammasso del quantitativo contrattuale per il periodo concordato è una delle esigenze principali per la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Per tener conto degli usi commerciali e per ragioni pratiche è opportuno ammettere un margine di tolleranza per quanto riguarda il quantitativo oggetto di aiuto.
- (11) Per garantire la corretta gestione dell'ammasso, è opportuno adottare disposizioni per ridurre l'importo dell'aiuto da versare quando il quantitativo immagazzinato durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e se il periodo di ammasso non è pienamente rispettato.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

- (12) L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.
- (13) Occorre precisare le condizioni in cui può essere concesso un pagamento anticipato, l'adeguamento dell'aiuto nei casi in cui il quantitativo contrattuale non è pienamente rispettato, i controlli di conformità per verificare il diritto all'aiuto, le eventuali sanzioni e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.
- (14) È opportuno prevedere la possibilità di fissare un coefficiente di riduzione per le domande in sospeso quando ciò sia necessario per evitare che le misure superino i volumi per i quali è istituito il regime di aiuto all'ammasso privato.
- (15) È opportuno definire norme relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alla natura dei controlli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui ai codici NC 0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90 e la cagliata congelata di cui al codice NC 0406 10.

Il volume massimo del prodotto oggetto del presente regime temporaneo è fissato a 155 000 tonnellate.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «autorità competenti degli Stati membri» si intendono i servizi o gli organismi riconosciuti dagli Stati membri come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, di seguito «l'aiuto», i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio del contratto di ammasso, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore dei formaggi.
2. I formaggi devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - (a) ciascun lotto pesa almeno 0,5 tonnellate;
 - (b) recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
 - (c) recano la data di entrata all'ammasso;
 - (d) non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.
3. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso di cui al paragrafo 2, lettera c), sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

Domande di aiuto

1. Un operatore che intende ottenere l'aiuto presenta una domanda presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immagazzinati.
2. Gli operatori che presentano una domanda di aiuto sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 549).

3. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014.
4. Le domande di aiuto si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.
5. Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione ⁽²⁾, e dalle pertinenti modalità di applicazione.

6. La domanda è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) reca un riferimento al presente regolamento;
 - (b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
 - (c) indica il prodotto con il corrispondente codice NC a sei cifre;
 - (d) indica il quantitativo di prodotti;
 - (e) indica il periodo di ammasso;
 - (f) indica il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso, il numero della partita all'ammasso e, se del caso, il numero di riconoscimento dello stabilimento;
 - (g) non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dal richiedente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento;
 - (h) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.
7. Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.

Articolo 5

Conclusione dei contratti

1. I contratti sono conclusi tra l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono ammassati i prodotti e il richiedente, di seguito denominato «parte contraente».
2. I contratti sono conclusi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f), fatta salva, se del caso, la successiva conferma dell'ammissibilità dei prodotti, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma. In caso di mancata conferma dell'ammissibilità il contratto è considerato nullo e non avvenuto.

Articolo 6

Obblighi della parte contraente

1. Il contratto impone alla parte contraente almeno i seguenti obblighi:
 - (a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, non sostituendo i prodotti immagazzinati né trasferendoli in un altro luogo di ammasso. Su richiesta motivata della parte contraente, l'autorità competente può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati;
 - (b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
 - (c) consentire all'autorità competente di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
 - (d) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili; ciascuna unità immagazzinata individualmente deve essere contrassegnata in modo che la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto e il peso siano chiaramente indicati. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno (GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9).

2. La parte contraente tiene a disposizione dell'autorità preposta al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

- (a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
- (b) l'origine e la data di fabbricazione dei prodotti;
- (c) la data di conferimento all'ammasso;
- (d) il peso e il numero dei colli imballati;
- (e) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;
- (f) la data prevista della fine del periodo di ammasso contrattuale, completata dalla data effettiva di svincolo dall'ammasso.

3. La parte contraente o, eventualmente, il gestore del luogo di ammasso, tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel magazzino stesso, da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- (a) l'identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato per lotto;
- (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- (c) il quantitativo indicato all'ammasso per lotto;
- (d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

Articolo 7

Periodo di ammasso contrattuale

1. Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo a quello in cui le autorità competenti ricevono le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f).
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 210 giorni.

Articolo 8

Svincolo dall'ammasso

1. Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.
3. La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 14, paragrafo 5.
4. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato, ma l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.
5. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove da essa ritenute soddisfacenti circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi.

Articolo 9

Importo dell'aiuto

L'aiuto ammonta a:

- 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di ammasso,
- 0,40 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale.

*Articolo 10***Anticipo dell'aiuto**

1. Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta della parte contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %.
2. L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni o tre mesi, se del caso. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.

*Articolo 11***Pagamento dell'aiuto**

1. L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell'articolo 10, il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale.
2. Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi.
3. Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.
4. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.
5. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto.
6. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto.
7. Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.
8. Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per ogni giorno di calendario di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

*Articolo 12***Comunicazioni e monitoraggio**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, ripartiti per periodo di ammasso, e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.

La Commissione informa gli Stati membri non appena accerta che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all'articolo 1.

Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all'articolo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di aiuto il giorno lavorativo precedente.

2. Sulla base delle comunicazioni ricevute a norma del paragrafo 1, la Commissione si accerta che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 non venga superato.

Qualora accerti, sulla base delle suddette comunicazioni, che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 è stato superato, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri.

3. Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che il quantitativo massimo di cui all'articolo 1 è stato superato, gli Stati membri informano di conseguenza gli operatori.

4. Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:

(a) i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;

(b) i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;

(c) i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

5. Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 4 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 13

Misure per il rispetto del quantitativo massimo

Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali in un determinato giorno sono state presentate domande di aiuto comporti il superamento del quantitativo massimo di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicate alla Commissione in quel giorno. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al quantitativo massimo di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Controlli

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, integrata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.

2. L'autorità preposta al controllo esegue controlli sui prodotti che entrano all'ammasso entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera f).

Fatto salvo il paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo, al fine di garantire che i prodotti all'ammasso siano ammissibili all'aiuto, è sottoposto a controllo fisico almeno il 5 % dei quantitativi conferiti all'ammasso in modo da assicurare che per quanto riguarda, tra gli altri aspetti, il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, i lotti all'ammasso siano conformi ai dati riportati nelle domande di conclusione di contratti.

3. Per motivi debitamente giustificati dallo Stato membro, il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di 15 giorni.

4. L'autorità preposta al controllo:

(a) provvede, al momento del controllo di cui al paragrafo 2, a sigillare i prodotti per contratto, per lotto all'ammasso o per quantitativo inferiore, oppure

(b) effettua un controllo senza preavviso per accertare la presenza del quantitativo contrattuale nel luogo di ammasso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

Il controllo di cui al primo comma, lettera b), si effettua almeno sul 10 % del quantitativo totale oggetto del contratto ed è rappresentativo. Detti controlli comprendono un esame della contabilità di magazzino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica del peso, del tipo di prodotti e dell'identificazione degli stessi, per almeno il 5 % del quantitativo sottoposto al controllo senza preavviso.

5. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per almeno metà del numero di contratti, peso e identificazione dei prodotti all'ammasso. Ai fini del controllo, la parte contraente informa l'organismo competente, indicando i lotti interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima:

- (a) della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale o
- (b) dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se i prodotti sono svincolati prima della scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

6. Se si applica l'opzione di cui al paragrafo 4, lettera a), alla fine del periodo di ammasso contrattuale sono controllate la presenza e l'integrità dei sigilli apposti. Le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.

7. Il prelievo di campioni per la verifica della qualità e della composizione dei prodotti è effettuato dai funzionari dell'autorità preposta ai controlli o in loro presenza.

All'atto della pesatura si procede in presenza di detti funzionari ad un controllo fisico o ad una verifica del peso.

Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e la documentazione controllata da detti funzionari è timbrata o siglata. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Articolo 15

Relazione di audit

1. Dopo ciascun controllo in loco l'autorità preposta al controllo redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

La relazione riporta:

- (a) la data e l'ora di inizio del controllo;
- (b) precisazioni sul preavviso dato;
- (c) la durata del controllo;
- (d) i responsabili presenti;
- (e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
- (f) i risultati e le conclusioni;
- (g) l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dalla parte contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

2. In caso di irregolarità significative riguardanti almeno il 5 % dei quantitativi di prodotti oggetto di un unico contratto sottoposti al controllo, la verifica è estesa a un campione più vasto, che sarà determinato dall'autorità preposta al controllo.

3. L'autorità preposta al controllo registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e/o al rimborso di un aiuto indebitamente versato, compresi eventualmente gli interessi, a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

*Articolo 16***Sanzioni**

1. Se l'autorità competente di uno Stato membro constata che un documento presentato da un richiedente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per l'attribuzione del diritto, l'autorità competente esclude il richiedente dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all'autorità competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le norme di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ⁽¹⁾ si applicano *mutatis mutandis*.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ⁽²⁾.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, | recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 951/2014 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	55,3
	ZZ	55,3
0707 00 05	TR	116,3
	ZZ	116,3
0709 93 10	TR	123,3
	ZZ	123,3
0805 50 10	AR	196,5
	CL	200,0
	TR	227,6
	UY	138,0
	ZA	175,4
	ZZ	187,5
0806 10 10	BR	166,0
	TR	118,7
	ZZ	142,4
0808 10 80	BR	63,5
	CL	100,3
	CN	120,7
	NZ	121,8
	US	146,8
	ZA	122,9
	ZZ	112,7
	CL	96,0
0808 30 90	CN	92,5
	TR	123,6
	XS	48,0
	ZA	52,7
	ZZ	82,6
	CL	96,0
0809 30	MK	73,4
	TR	128,9
	ZZ	101,2
0809 40 05	BA	34,7
	MK	41,9
	ZZ	38,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148 del 20 maggio 2014)

A pagina 33, articolo 7, ultimo comma:

anziché: «Ai fini della lettera c), ...»

leggi: «Ai fini della lettera b), ...»;

a pagina 35, allegato I, seconda riga:

anziché: «Impatto gamma = $\wedge \times \text{Gamma} \times \text{VU}^2$ »

leggi: «Impatto gamma = $\frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times \text{VU}^2$ »;

a pagina 35, allegato II, lettera a):

anziché: «... scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 8, paragrafo 2;»

leggi: «... scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 9;»

a pagina 35, allegato II, lettera b), punto ii):

anziché: «... scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»

leggi: «... scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 9.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT